

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****Roma, 17 maggio 2013****LAV13139****SLM****Oggetto: INPS. Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata**

Con la circolare n. 77 del 13 maggio 2013, l'INPS ha fornito istruzioni operative per l'erogazione delle seguenti prestazioni previdenziali:

- **indennità di malattia;**
- **indennità per congedo parentale.**

Tali tutele, per effetto di provvedimenti normativi ed indicazioni ministeriali succedutesi nel tempo, sono state progressivamente estese a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, L. n. 335/1995 (che ha riformato il sistema pensionistico obbligatorio e complementare), non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione; in particolare, sono individuabili due "macrocategorie" di lavoratori:

- parasubordinati (tutti i lavoratori per i quali l'onore contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione);
- liberi professionisti (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo).

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato, per entrambe le prestazioni, l'ambito di applicazione, i requisiti necessari per il riconoscimento, la durata e la misura delle prestazioni.

Nello specifico, con riguardo all'indennità di malattia, la circolare ha chiarito che l'INPS può effettuare legittimamente accertamenti medico-legali domiciliari e/o ambulatoriali per verificare la temporanea incapacità lavorativa del soggetto.

Pertanto, sia i lavoratori parasubordinati quanto i liberi professionisti, sono tenuti a rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e prestare massima attenzione affinché sia indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità. Per i parasubordinati la tutela decorre dal 1° gennaio 2007; per i liberi professionisti dal 1° gennaio 2012.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare Inps che si trova al link sotto indicato.

Cordiali Saluti